

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 29/06/2021

FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 18/07/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 14/10/2020.

Con nota di reclamo, il ricorrente, previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri e dei premi assicurativi a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della 48^{ma} rata; insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'intermediario al rimborso dell'importo complessivo di € 1.698,00. La parte ricorrente chiede anche il rimborso delle spese legali pari ad € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario innanzitutto rappresenta di aver già riconosciuto, al momento dell'estinzione, l'importo di € 175,00 a titolo di rimborso commissioni di gestione, considerando 70 rate residue, attesa l'estinzione in corrispondenza della 50^{ma} rata su 120. Inoltre eccepisce che:

- le condizioni generali di contratto riportano, con riferimento a ciascun onere, la relativa giustificazione causale. L'intera documentazione contrattuale è chiara nel definire la misura e i criteri per la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata del rapporto. Solo le commissioni di gestione e i costi di incasso rata maturano nel corso del tempo e possono, quindi, essere rimborsati al cliente, mentre le commissioni

di attivazione e le provvigioni all'intermediario del credito in quanto *up front* sono definitivamente trattenute al momento della sottoscrizione del contratto;

- le commissioni di attivazione non sono rimborsabili per la natura tipicamente *up front* delle stesse, finalizzate alla copertura di attività preliminari e di perfezionamento del finanziamento;

- le commissioni di intermediazione sono puntualmente definite come destinate a remunerare l'attività prestata sino all'erogazione del prestito". Gli oneri in parola risultano, infatti, dovuti quale compenso per l'attività prestata, sino all'erogazione del prestito, dall'agente collocatore del prodotto finanziario;

- il premio assicurativo è stato sostenuto esclusivamente dalla mutuante e, quindi, non è rimborsabile.

L'intermediario evidenzia la non applicabilità alla fattispecie in esame della cd. sentenza Lexitor.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del T.U.B., che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione dell'11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

La giurisprudenza della CGUE, secondo un orientamento ormai consolidato, sottolinea che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia

nell'esercizio della competenza ad essa attribuita chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione di interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente (CGUE, 27 marzo 1980, C-66/79; CGUE, 8 ottobre 1987, C-80/89; CGUE, 17 maggio 1990, C-262/88; CGUE, 14 dicembre 1993, C-110/91; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/95).

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*” (in giurisprudenza si vedano Trib. Avellino, 28.10.2019; Trib. Napoli, 07.02.2020; Trib. Torino, 21.03.2020; Trib. Napoli, 29.06.2020, n. 4433; Trib. Nocera Inferiore, 10.07.2020, n. 750; Trib. Roma, 16.09.2020, n. 12470; Trib. Torino, ord. 22.09.2020, n. 2770; Giudice di Pace di Afragola, 02.10.2020; Trib. Savona, 17.11.2020; Trib. Pavia, 17.11.2020; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27406; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27398; Trib. Torino, 09.12.2020, n. 4389; Trib. Bologna, 07.01.2021, n. 26; Trib. Palermo, 14.01.2021, n. 111; Trib. Mantova, 02.02.2021; Trib. Savona, 06.03.2021, n. 180; Trib. Venezia, 09.03.2021; Trib. Milano, 09.04.2021; Giudice di Pace di Roma, 29.04.2021, n. 10294; Trib. Milano, 11.05.2021).

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

- “La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda

restitutoria per le seguenti voci di costo “*up front*” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- a) Commissioni attivazione € 447,53;
- b) Provv. Interm. € 600,34.

Il Collegio rileva che in relazione agli oneri relativi alla commissione di gestione, gli stessi sono stati già liquidati dall’intermediario.

In relazione agli oneri assicurativi nulla è dovuto alla parte ricorrente, poiché i relativi costi sono stati sostenuti direttamente dell’intermediario.

Stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto per le spese legali.

L’importo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.048,00 (importo così determinato per arrotondamento).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.048,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO